

N. R.G. 5608/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Michele Guernelli	Presidente
dott. Giovanni Salina	Giudice Relatore
dott. Marco D'Orazi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5608/2021** promossa da:

GERARDO BALLOTTA (C.F. BLLGRD55L02G842P), **ALFREDO BARABASCHI** (C.F. BRBLRD40S30B025D), **GINO BOSELLI** (C.F. BSLGNI48H19C838Z), **MICHELINO DALLAVALLE** (C.F. DLLMHL78D12G535F), **LUIGI MACELLARI** (C.F. MCLLGU31T16D054W), **CLAUDIO MASCHI** (C.F. MSCCLD61E01D502S), **ENZO AMBROGIO ORSI** (C.F. RSONMB52T05A909X), **ANTONIO PALLADINI** (C.F. PLLNTN56P07B812T), **GIUSEPPE SACCOMANI** (C.F. SCCGPP59B14E726J), **GIUSEPPE SCHIAFFONATI** (C.F.



SCHGPP41C07G557Y), con il patrocinio degli avvocati UGO RUFFOLO. ANDREA AMIDEI, VALTER LOCCISANO, MONICA MAGNELLI, elettivamente domiciliati in Bologna, Via Testoni n. 5, presso il difensore avv. UGO RUFFOLO.

ATTORI

contro

CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L. (P. IVA 00105680334), con il patrocinio degli avvocati STEFANO ANTONIO MARCHESI e CARLO ENRICO SALODINI, elettivamente domiciliato in Bologna, Strada Maggiore n. 24, presso il difensore avv. CARLO ENRICO SALODINI.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da separati fogli a far parte integrante del verbale d'udienza del 2 marzo 2023.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, GERARDO BALLOTTA, ALFREDO BARABASCHI, GINO BOSELLI, MICHELINO DALLAVALLE, LUIGI MACELLARI, CLAUDIO MASCHI, ENZO AMBROGIO ORSI, ANTONIO PALLADINI, GIUSEPPE SACCOMANI, GIUSEPPE SCHIAFFONATI, convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, proponendo impugnazione avverso la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione del consorzio convenuto, in data 18 febbraio 2021, aveva disposto la loro esclusione dalla compagine sociale.

In particolare, a sostegno della domanda, gli attori deducevano : i) di aver rivestito la carica di soci cooperatori del consorzio Terrepadane s.c.r.l. fino al febbraio/marzo 2021; ii) che, in particolare, nel periodo 3- 10 marzo 2021, era stata loro notificata, a mezzo di lettera raccomandata, la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione, in data 18



febbraio 2021, aveva disposto la loro esclusione da soci con effetto immediato, ai sensi degli articoli 4 e 13, lettera a) dello Statuto, sul presupposto che le rispettive attività consortili sarebbero cessate; iii) di non avere, contrariamente a quanto sostenuto dal c.d.a. in sede di approvazione della delibera di esclusione, mai perso i requisiti statutariamente previsti per rivestire la qualifica di soci cooperatori e, in particolare, di aver sempre continuato a svolgere attività d'impresa agricola ovvero di migioria e/o manutenzione di fondi agricoli di loro proprietà.

Concludevano, pertanto, gli attori chiedendo, testualmente, *“accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, invalidità e, comunque, inefficacia, anche ai sensi dell’artt. 2388 e 2533 c.c. e degli artt. 4 e 13 dello Statuto del Consorzio Agrario Terrepadane, della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario Terrepadane in data 18 febbraio 2021, nella parte in cui tale organo ha deliberato l’esclusione da Consorzio dei Sigg.ri Gerardo Ballotta, Alfredo Barabaschi, Gino Boselli, Michelino Dallavalle, Luigi Macellari, Claudio Maschi, Enzo Ambrogio Orsi, Antonio Palladini, Giuseppe Saccomani e Giuseppe Schiaffonati, per i motivi tutti meglio esposti in atti, e, conseguentemente, - dichiarare invalida ed inefficace e, comunque, annullare la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario Terrepadane in data 18 febbraio 2021, nella parte in cui tale organo ha deliberato l’esclusione dal Consorzio dei Sigg.ri Gerardo Ballotta, Alfredo Barabaschi, Gino Boselli, Michelino Dallavalle, Luigi Macellari, Claudio Maschi, Enzo Ambrogio Orsi, Antonio Palladini, Giuseppe Saccomani e Giuseppe Schiaffonati, così così come ogni e qualsiasi deliberazione e/o atto posto in essere in attuazione di tale delibera, e, conseguentemente, - ordinare al Consorzio Agrario Terrepadane, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, di riammettere quali soci del Consorzio medesimo i Sigg.ri Gerardo Ballotta, Alfredo Barabaschi, Gino Boselli, Michelino Dallavalle, Luigi Macellari, Claudio Maschi, Enzo Ambrogio Orsi, Antonio Palladini, Giuseppe Saccomani e Giuseppe Schiaffonati con effetto dalla loro prima iscrizione al Consorzio. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Con ogni più ampia riserva consentita dal rito.”*



In pendenza del giudizio di merito così promosso, gli attori depositavano contestuale ricorso cautelare chiedendo, per i medesimi vizi di illegittimità dedotto in citazione, ai sensi degli art. 669 bis ss. e 700 c.p.c., la sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata.

All'udienza del 15 giugno 2021, fissata per la discussione del predetto ricorso in contraddittorio tra le parti, il Giudice, stante la mancata comparizione dei ricorrenti e, quindi, la ritenuta implicita rinuncia alla domanda cautelare, dichiarava non luogo a provvedere.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23 luglio 2021, il CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L. si costituiva nel giudizio di merito, eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Collegio Arbitrale previsto all'art. 41 dello Statuto, e, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per asserita indeterminatezza di *petitum* e *causa petendi* nonché la carenza di legittimazione ed interesse ad agire in capo agli attori GERARDO BALOTTA, GINO BOSELLI e LUIGI MACELLARI.

Nel merito, il convenuto contestava la fondatezza, in fatto e in diritto, delle deduzioni avversarie e, concludendo, chiedeva l'integrale reiezione della domanda avversaria.

All'udienza di comparizione del 16 settembre 2021, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e, alla successiva udienza del 20 gennaio 2022, su concorde richiesta delle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Infine, all'udienza del 2 marzo 2023, il Giudice, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che l'eccezione sollevata, in via pregiudiziale, dal Consorzio convenuto, di incompetenza del Tribunale in favore del Collegio arbitrale previsto dall'art. 41 dello Statuto, sia fondata.



Come esposto in premessa, il convenuto, con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, ha eccepito, *inter alia*, l'incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore dell'organo arbitrale statutariamente individuato.

La questione di competenza in esame è stata posta, come detto, in ragione della clausola compromissoria prevista all'art. 41 dello Statuto consortile, che, testualmente, recita : “qualunque controversia, compromettibile per legge e per statuto, che dovesse insorgere tra i soci, tra essi e la società e tra questa e gli Amministratori od i Liquidatori, oppure tra gli Amministratori, verrà deferita ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, tra i quali il Presidente, [...]”.

Secondo il Consorzio eccipiente, il superiore assunto troverebbe altresì conferma nell'art. 9 dello Statuto, a norma del quale “i soci cooperatori sono obbligati [...] f. a non promuovere azioni legali di alcun genere avverso gli Amministratori o altri soci per questioni derivanti dal rapporto societario e a demandare la soluzione di eventuali controversie al Collegio Arbitrale”.

A fronte delle argomentazioni svolte dal convenuto a fondamento della sollevata eccezione, gli attori hanno, a loro volta, replicato sostenendo la non applicabilità della clausola compromissoria statutaria *ex adverso* invocata, in forza di quanto diversamente previsto dall'art. 13 del medesimo Statuto, a norma del quale “contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione”.

Delineate nei termini sopra esposti le difese rispettivamente svolte dalle parti, si ritiene che la disciplina effettivamente regolatrice dello specifico profili della competenza a conoscere delle controversie, incluse quelle in tema di impugnazione della delibera di esclusione del socio, sia l'art. 41 dello statuto consortile, correttamente invocato da parte convenuta e, come detto, espressamente rubricato “*clausola compromissoria*”.

La disposizione statutaria in commento, nel delineare il perimetro delle controversie suscettibili di essere attribuite alla competenza arbitrale, comprende le controversie che, come quella in esame, siano incorse tra i soci e la società e siano, altresì, compromettibili per legge o per statuto.



Come noto, infatti, la compromettibilità in arbitri di una controversia è strettamente correlata al fatto che la stessa abbia ad oggetto, o meno, diritti disponibili.

A quest'ultimo riguardo, nel caso di specie, deve ritenersi che i motivi dedotti dagli attori quali vizi di invalidità della delibera impugnata (sussistenza/carenza dei requisiti soggettivi di socio) costituiscano, quantomeno in astratto, vizi di mera annullabilità della delibera afferenti a diritti disponibili del socio, giacché concernenti interessi meramente individuali, privi di rilievo pubblicistico.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, infatti, (v., ad es., Cass. Civ. n. 27736/2018), “attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri, soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta di informazione”.

Si ritiene, invece, che l'art. 13 dello Statuto consortile, invocato da parte attrice a sostegno della competenza dell'adito Tribunale, sia, più propriamente, norma designata alla regolamentazione delle modalità procedurali e degli effetti dell'esclusione del socio dalla compagine societaria.

Al riguardo, occorre, in primo luogo, rilevare che, con specifico riferimento al tema della competenza, il citato art. 13 dello Statuto è norma solo apparentemente speciale rispetto alla disposizione dettata dal successivo art. 41, in quanto meramente riproduttivo del contenuto della norma dettata dall'art. 2533 c. III c.c. - a norma del quale, infatti, “contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione”, rispetto al quale la disposizione statutaria di cui all'art. 41 dello Statuto rappresenta sicuramente norma speciale derogatrice della più generale previsione legislativa.

Quanto, poi, alla più circoscritta portata dell'art. 13 dello Statuto, come detto, precipuamente regolatore della procedura di esclusione, giova anzitutto osservare come la stessa rubrica della norma reciti “esclusione del socio”.

Inoltre, il termine “Tribunale” contenuto nella norma statutaria in esame risulta utilizzato in senso chiaramente atecnico, giacché diretto non tanto ad individuare



nell'Autorità Giudiziaria Ordinaria l'organo deputato alla risoluzione delle controversie concernenti l'esclusione del socio, quanto, invece, a indicare genericamente un organo decidente, lasciando, però, del tutto impregiudicata la diversa questione della competenza che, per le ragioni esposte, va, invece, risolta in base alla speciale disposizione statutaria contenuta nell'art. 41.

Ad ulteriore conferma di ciò, vale anche la previsione, parimenti invocata da parte convenuta, di cui all'art. 9 dello Statuto, secondo il quale “i soci cooperatori sono obbligati [...] f. a non promuovere azioni legali di alcun genere avverso gli Amministratori o altri soci per questioni derivanti dal rapporto societario e a demandare la soluzione di eventuali controversie al Collegio Arbitrale.”

L'esegesi coordinata e sistematica delle speciali disposizioni statutarie dettate dagli artt. 41 e 9 porta, quindi, a ritenere che l'organo deputato alla risoluzione di eventuali controversie, anche aventi ad oggetto la validità della delibera di esclusione del socio dalla compagine societaria, sia il Collegio Arbitrale.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, si ritiene che la presente controversia rientri pienamente nell'ambito di applicazione dell'art. 41 dello Statuto consortile e, per l'effetto, la sua cognizione debba essere devoluta al Collegio arbitrale ivi previsto (v. in senso conforme anche Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata in Materia di Impresa sent. n. 879/2023).

Quanto alla natura dell'arbitrato, sul punto, occorre valorizzare il dato letterale dell'art. 41 che, espressamente, nel disciplinare le modalità di espletamento della procedura arbitrale, dispone che “l'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto”, evidenziando, quindi, la volontà delle parti di optare per un provvedimento decisorio degli arbitri in funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria.

Ne consegue che l'eccezione di compromesso, così come sollevata dall'odierno convenuto, ha carattere processuale ed integra questione di competenza e non di giurisdizione, cui, per ciò, è applicabile l'art. 819 ter c.p.c. (v. Cassazione Civile n. 33149/2022).

Infine, le spese di lite, in applicazione del generale principio della soccombenza, vanno



liquidate, come da dispositivo, a carico di parte attrice, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss., secondo parametri tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, individuato secondo il criterio del *disputatum*.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA

l'incompetenza dell'adito Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in favore del Collegio Arbitrale previsto all'art. 41 dello Statuto di CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L.

CONDANNA

gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.250,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come dovute per legge.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 19 luglio 2023.

Il Presidente

Dott. Michele Guernelli

Il Giudice est.

Dott. Giovanni Salina

